

TESTO EMENDATO

COMUNE DI ANCONA



Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati

ca

Indice

1. Riferimenti e titolarità dell'azione di controllo	pag. 3
2. Oggetto e finalità dei controlli sugli organismi partecipati	pag. 3
3. Definizioni del controllo	pag. 3
4. Tipologie di controllo	pag. 4
5. Il controllo societario	pag. 6
6. Il controllo analogo	pag. 7
6.1 Il controllo contabile	pag. 7
6.2 Il controllo gestionale	pag. 9
6.3 Il controllo strategico	pag. 10
7. Il controllo sugli altri organismi partecipati	pag. 11
8. Il controllo sugli adempimenti normativi e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	pag. 12
9. Adempimenti Ex D.Lgs. 231/2001 e Legge 190/2012	pag. 12
10. I controlli del Collegio dei revisori sugli organismi partecipati	pag. 13

Allegato n. 1 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Ancona nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo.

Ce

Art. 1

Riferimenti e titolarità dell'azione di controllo

1. Il presente regolamento viene adottato allo scopo di garantire il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 147 e 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dai principi e agli orientamenti nazionali e comunitari. Viene disciplinata l'attività di controllo sia esercitata in qualità di socio (unico o congiunto) che di committente (esercitato anche tramite enti di area vasta). Nel caso in cui il controllo analogo sia esercitato congiuntamente ne disciplina gli aspetti non definiti da leggi statali o regionali, dagli atti regionali e dagli atti degli enti di area vasta preposti al controllo analogo congiunto. In ogni caso definisce le modalità con cui monitorare gli effetti che le azioni delle società controllate o partecipate possono avere sul bilancio consolidato del Comune di Ancona (di seguito Comune)
2. Il Comune esercita il proprio controllo, attraverso il Sindaco, il Consiglio comunale, la Giunta, l'eventuale Comitato per il controllo, il Dirigente preposto all'ufficio controlli e i Dirigenti delle direzioni competenti per materia.
3. La Giunta approverà, in sede di Piano esecutivo di gestione, i reports che dovranno essere prodotti dagli organismi partecipati e potrà modificare o integrare gli allegati al presente regolamento, secondo necessità.

Art. 2

Oggetto e finalità dei controlli sugli organismi partecipati

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e gli strumenti attraverso i quali il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di direzione e coordinamento, previste dalla disciplina sui gruppi societari di cui all'art. 2497 c.c.. (di seguito "società"), sulle società di capitali e sugli altri organismi partecipati, su cui esercita il cosiddetto "controllo analogo".
2. Per le altre società partecipate, nelle quali il Comune non esercita il suddetto controllo o direzione e coordinamento, nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle società di capitali (fondazioni, consorzi etc.), le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e da condividere con la restante compagine proprietaria.
3. Il presente regolamento individua, inoltre, in modo organico ed omogeneo, i comportamenti degli organi delle società e degli organismi partecipati nei confronti del Comune e le diverse competenze degli organi dell'amministrazione comunale in un'ottica di *governance*.
4. Si dà mandato alla Giunta comunale di approvare i modelli relativi all'attuazione dei controlli previsti dal presente regolamento, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate alla stessa dal Collegio dei revisori del Comune.
5. Le società e gli altri organismi partecipati su cui il Comune esercita il controllo analogo, devono adeguarsi al presente Regolamento, rispettandone doveri ed obblighi, preferibilmente adeguando il proprio statuto, fermo restando il rispetto del codice civile che disciplina la materia societaria.

Art. 3

Definizioni del controllo

1. In relazione ad alcuni termini tecnici utilizzati nel presente testo si assumono, per la loro applicazione, le seguenti definizioni:

- a) **Controllo:** complesso di strumenti per l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo per le società ed organismi partecipati;
- b) **Società "in house providing":** società partecipata, affidataria diretta di servizi pubblici o attività indicati dall'art. 4, comma 2°, lettere a) b) d) ed e) D. Lgs n. 175/2016, nei confronti della quale l'ente socio deve esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- c) **Organismi partecipati:** enti, consorzi o fondazioni in cui il Comune possiede una partecipazione nel capitale di dotazione;
- d) **Controllo analogo:** rappresenta la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e rappresenta il presupposto per l'affidamento diretto e senza gara di servizi pubblici. Si sostanzia in un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato esercitando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa. Tale controllo può essere esercitata anche da persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- e) **Controllo analogo congiunto:** si ha quando il Comune di Ancona esercita il controllo analogo congiuntamente ed in solido con altri Comuni sulla base di patti parasociali.
- f) **Controllo gestionale o sulla committenza:** il controllo può essere riferito a contratti sottoscritti direttamente dall'ente o a contratti affidati da enti di Area Vasta (ATA, AATO...) a cui sono state formalmente assegnate le funzioni;
- g) **Uffici di controllo:** una o più unità di supporto economico/patrimoniale e/o giuridico / amministrativo agli organi dell'amministrazione per la gestione dei rapporti con le società, consorzi e fondazioni partecipati e per l'analisi dei documenti contabili e/o dei reports periodici;
- h) **Comitato per il controllo:** organismo che potrà essere costituito dalla Giunta comunale per verificare l'organizzazione strategica delle attività svolte dalle partecipate, esaminare le risultanze dell'attività di monitoraggio, assumere eventuali iniziative dirette a garantire gli equilibri economico-finanziari delle partecipate, dettare indirizzi agli amministratori, e fornire al Sindaco gli elementi utili per una eventuale azione di responsabilità. Le suddette funzioni, in caso di mancata costituzione del Comitato, saranno svolte direttamente dalla Giunta comunale;
- i) **Società partecipate di secondo livello:** società di cui il Comune è socio attraverso la detenzione diretta di una partecipazione al capitale sociale di un'altra società che a sua volta è proprietaria della prima;
- l) **Nomina:** individuazione formale dei nominativi dei componenti degli organi della società da parte del Sindaco;
- m) **Designazione:** proposta da parte del Sindaco all'organo a cui spetta la nomina dei nominativi dei componenti degli organi della società.

Art. 4 Tipologie di controllo

1. L'amministrazione definisce le modalità di controllo rivolte alle società, enti e organismi partecipati, mediante lo statuto societario, il contratto di servizio ed il presente regolamento, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni da fornire all'amministrazione e al fine di garantire l'efficacia del controllo.

2. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

a) CONTROLLO SOCIETARIO Il controllo sugli organismi partecipati è svolto dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco sulla base delle rispettive competenze ed è esercitato su tutti gli organismi partecipati dal Comune, ai sensi del codice civile, delle altre normative di settore e dei regolamenti comunali (ulteriori dettagli art. 5 del presente regolamento).

b) CONTROLLO ANALOGO viene esercitato sulle società affidatarie dirette di un servizio pubblico, sulle società indirette affidatarie dirette di servizi (senza procedura ad evidenza pubblica). Lo stesso si esplica nei seguenti controlli:

➤ **contabile:** è svolto dal Dirigente della Direzione preposta ai controlli economico/patrimoniali sugli organismi partecipati o da chi ne esercita le funzioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 ed è volto a misurare l'efficienza gestionale, attraverso il monitoraggio:

- ♦ *ex ante*, orientato all'analisi del Piano industriale e del budget;
- ♦ *concomitante*, attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget e dei programmi;
- ♦ *ex post*, attraverso l'analisi del bilancio;

Tale controllo va esercitato dal Comune anche in caso di controllo congiunto in leale collaborazione con gli altri enti proprietari. La Giunta comunale è incaricata di prevedere formule organizzative adeguate per garantire tale forma di controllo, da condividere con gli altri enti proprietari in tali casi sarebbe auspicabile che gli enti soci adottassero Patti parasociali che disciplinino l'attività congiunta di controllo.

➤ **gestionale o di committenza:** è svolto dai Dirigenti delle Direzioni competenti per materia in relazione alle singole partecipazioni, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- ♦ *ex ante*, esercitato in sede di definizione del contratto di servizio, degli obiettivi gestionali ad esso riferibili, della carta dei servizi e con l'analisi del budget e del piano industriale;
- ♦ *concomitante*, mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio, nei piani industriali e nel DUP;
- ♦ *ex post*, attraverso la valutazione degli obiettivi gestionali e della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, l'analisi degli standard quali-quantitativi e del grado di soddisfazione dell'utenza;

Nel caso il servizio venga affidato da un ente di area vasta, a seguito dell'assegnazione formale di funzioni, il controllo gestionale spetta a detto ente.

I Dirigenti comunali di riferimento per materia sono comunque tenuti alla collaborazione con l'ente di area vasta e a loro dovranno comunque pervenire i report periodici e le relazioni prodotte dal soggetto gestore, nonché i documenti prodotti dall'Ente di Area Vasta.

➤ **strategico:** è svolto dalla Giunta che potrà eventualmente avvalersi di un Comitato per il controllo, appositamente costituito (vedi art. 3), con ruolo propositivo e di controllo, volto alla determinazione degli indirizzi per le partecipate, alla valutazione delle analisi economiche, gestionali e di qualità svolte dagli uffici sulle partecipate. La Giunta comunale inoltre assume iniziative per correggere eventuali situazioni di squilibrio o di mancato rispetto degli standard di qualità richiesti, anche tenendo conto delle segnalazioni prodotte dai vari Responsabili del Comune (ulteriori dettagli art. 6 del presente regolamento). In caso di servizi gestiti direttamente da enti di area vasta, il controllo strategico viene esercitato richiedendo all'ente di area vasta di partecipare all'individuazione degli obiettivi strategici, (ai sensi del principio sulla programmazione all. n. 4/1 al D. lgs. n. 118/2011), Il Comune,

attraverso la partecipazione di propri rappresentanti all'Assemblea Territoriale, propone gli obiettivi e la Direzione Generale ne garantisce il monitoraggio.

c) CONTROLLO SUGLI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI NON SOGGETTI A CONTROLLO ANALOGO, lo stesso si esplica in maniera semplificata e prevede l'analisi dei bilanci consuntivi, l'analisi dei budget, solo dietro eventuale richiesta della Giunta, ai fini della valutazione degli effetti sul bilancio finanziario dell'ente dell'andamento finanziario degli organismi partecipati;

d) CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI E DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA, è svolto dai Dirigenti competenti per materia, supportati dal Dirigente della Direzione preposta ai controlli sugli organismi partecipati, se e ove necessario, secondo quanto stabilito dalla Giunta ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ed è volto a verificare il rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge e e dagli altri atti o provvedimenti amministrativi di emanazione comunale e dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli organismi partecipati (per ulteriori dettagli vedasi art. 7 del presente regolamento);

Art. 5

Il controllo societario

1. Il controllo si esplica nella fase di formazione dello statuto, nella redazione di eventuali patti parasociali e di patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori, nell'approvazione degli atti per l'assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazione in società e altri organismi, nell'analisi delle risultanze economiche di tutte le società ed organismi partecipati del Comune, nella verifica che la programmazione e controllo dell'ente siano effettivamente in grado di garantire l'esercizio delle prerogative di controllo.

2. Sulla base di tali principi, di seguito si declinano i principali compiti degli organi comunali sulla base del sottoindicato riparto di competenze:

a) Consiglio comunale

Il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni di controllo politico-amministrativo mediante:

- decisione sull'organizzazione dei servizi pubblici locali, a termini del vigente ordinamento;
- approvazione degli atti di partecipazione a società e/o enti *partecipati*, con relativi schemi di statuto; individuando in modo specifico e motivato la necessità di utilizzare lo strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- approvazione degli atti di scioglimento degli organismi *partecipati* o della messa in liquidazione o della revoca dello stato di liquidazione, della vendita o dismissione delle quote di partecipazione o della cessione o scissione di ramo d'azienda;
- approvazione degli atti di intervento sul capitale sociale, compresi i conferimenti patrimoniali;
- approvazione degli atti relativi alla modifica dell'oggetto sociale che determinano un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- adozione di atti di mero indirizzo;
- approvazione del bilancio comunale consolidato, predisposto in modo da rappresentare, secondo criteri indicati dalla legge, il risultato economico, finanziario e patrimoniale

- della complessa attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- approvazione degli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del T.U.E.L.;
 - conoscenza delle risultanze economico-finanziarie dei bilanci consuntivi di tutti gli organismi partecipati dal Comune, mediante analisi di bilancio allegata alla deliberazione del rendiconto dell'Ente relativo all'anno successivo a quello cui i consuntivi delle partecipate si riferiscono. Per consentire tale adempimento le società e tutti gli altri organismi partecipati trasmettono il progetto di bilancio consuntivo e le relative relazioni quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione (controllo gestionale consuntivo, successivo art. 6);
 - proposta di interrogazioni e/o istanze, e le richieste di atti, notizie e informazioni in applicazione dell'art. 43, 2° comma del DLgs n. 267/2000 riguardanti gli organismi partecipati, con procedura indicata dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Gli uffici competenti provvedono nel termine di 30 giorni come indicato dall'art. 43, comma 3°, DLgs n. 267/2000.

b) Giunta comunale

All'organo esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- esercita i diritti riservati al socio;
- verifica eventuali aggiornamenti sugli statuti proposti dagli organismi partecipati *che* non comportino modifiche fondamentali allo statuto in vigore,
- recepisce gli indirizzi formulati dal Sindaco o dal Comitato per il controllo finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici delle partecipate, a garantire il regolare mantenimento degli equilibri economico-patrimoniali, nonché verifica su relazione dei Dirigenti competenti l'attività gestionale al fine di assicurare la qualità dei servizi;
- definisce, su proposta del Direttore Generale, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione, il **Piano delle Performance e degli obiettivi triennali** per gli organismi partecipati che hanno sottoscritto un contratto di servizio con il Comune, sulla base del DUP e dell'eventuale proposta del Sindaco o del Comitato per il controllo, e sentiti i Dirigenti competenti entro i termini di approvazione del bilancio preventivo;
- individua, con proprio provvedimento, per ogni singola società e/o ente partecipata l'assessore di riferimento e la Direzione competente per materia alla redazione del contratto di servizio e del relativo controllo di gestione, alla comunicazione degli obiettivi strategici e gestionali indicati dal D.U.P. e/o dal P.E.G. e conseguente controllo di gestione ed esecuzione;
- esercita le funzioni attribuite al Comitato per il controllo, in caso di sua mancata costituzione.

c) Sindaco

- Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
- partecipa direttamente o tramite suo Assessore all'assemblea degli organismi partecipati ed esprime il proprio voto sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio comunale o dalla Giunta, in base alla loro competenza;
 - nomina con proprio decreto, gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, per i quali lo statuto degli organismi partecipati prevede tale facoltà, anche ai sensi dell'art. 2449 c.c.. o designa i propri candidati in assemblea dei soci. Nell'esercizio di tali

- poteri il Sindaco si attiene agli indirizzi del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL;
- definisce e approva il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, deve essere corredato di un'apposita relazione tecnica esercita l'azione di responsabilità basandosi anche sull'attività reportistica o sulle segnalazioni prodotte dalle Direzioni competenti e provvede ad inoltrare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Art.6 Il controllo analogo

Il controllo analogo si suddivide in:

6.1 Il controllo contabile

1. E' svolto dal Dirigente della direzione preposta ai controlli su enti società e organismi partecipati, in collaborazione con il Dirigente competente per materia (esclusi gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali), o da chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito dalla Giunta.

Esso si sostanzia nelle seguenti attività:

A) Controllo preventivo

- Controllo dei seguenti documenti aziendali di programmazione:
- ⓐ **Piano economico/finanziario**, che dovrà essere redatto in conformità al Programma di mandato e al DUP, alla delibera di indirizzi sulla politiche del personale e agli obiettivi formalmente assegnati dal Comune in sede di predisposizione del piano degli obiettivi e delle performance. Esso dovrà contenere:
 - Relazione esplicativa, in cui sono evidenziati, per ciascun servizio affidato, il conto economico, i dati relativi ai servizi erogati, le previsioni in termini di utenza e/o servizi da erogare e lo stato dei rapporti e delle eventuali partite finanziarie con l'ente affidante;
 - Piano degli investimenti;
 - Fonti di finanziamento;
 - Programma del fabbisogno del personale e del Piano delle consulenze ed incarichi (redatto in maniera conforme alle direttive del Comune di Ancona) determinando obiettivi specifici, annuali e pluriennali sulle spese per il personale.
 - ⓑ **Piano industriale**, se proposto, il quale illustra le intenzioni strategiche del *management*, le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici e dei risultati economico-finanziari attesi, necessari per la creazione di valore e la crescita dell'azienda.

I suddetti documenti dovranno essere trasmessi come proposta al Comune 20 giorni prima della loro formale approvazione nell'assemblea dei soci, per essere esaminati, corredati dalle analisi, dalla Giunta comunale o dal Comitato di controllo, al fine di accertare che gli stessi siano in linea con i documenti di programmazione e controllo dell'Amministrazione comunale e/o dell'ente di area vasta (Programma di mandato, delibera di indirizzi sulla politiche del personale e obiettivi assegnati dal Comune in sede di predisposizione del DUP e del piano degli obiettivi e delle performance ed atti dell'ente di area vasta)

B) Controllo concomitante

- Analisi delle comunicazioni di eventuali scostamenti dal Budget relativamente alle principali voci del conto economico patrimoniale (ricavi, valore produzione, costi della produzione con particolare riguardo ai costi del personale). Se, nelle voci prima indicate, lo scostamento supera il 10% la partecipata invia al Comune un budget aggiornato e indica le eventuali azioni correttive che l'azienda è in grado di attuare
- Analisi della relazione semestrale o delle relazioni trimestrali (per le società già organizzate con tali scadenze) sull'andamento della situazione economico-finanziaria, anche in rapporto alle previsioni del budget, corredata da appositi report (preventivamente approvati dalla Giunta comunale). La relazione semestrale sarà trasmessa dai Consigli di Amministrazione entro il **31 agosto** di ogni anno, mentre le relazioni trimestrali saranno trasmesse entro il secondo mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.
- Analisi della relazione relativa alle stime sulla chiusura dei conti ed eventuali allegati, compreso lo stato dei rapporti e delle eventuali partite finanziarie con l'ente affidante, che dovranno essere trasmessi entro il **31 ottobre** di ogni anno;
- Analisi dei risultati delle verifiche periodiche sulla correttezza della contabilità aziendale svolte, secondo le norme di legge e degli statuti societari, dagli organi di revisione e controllo delle società. Di ciascuna analisi verrà data comunicazione alla Giunta comunale e al Sindaco per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

C) Controllo a consuntivo

- Analisi dei documenti di rendicontazione, previsti dal codice civile (bilancio d'esercizio, bilancio sociale, relazione sulla gestione in cui si illustra il grado di attuazione degli obiettivi indicati nel budget), per l'esame dei principali indicatori contabili. I suddetti documenti di rendicontazione dovranno essere trasmessi a questo Comune, almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea. L'analisi verrà trasmessa all'assessore competente per materia o, in mancanza, al Sindaco. Tutte le analisi verranno allegate alla deliberazione del bilancio consuntivo successivo a quello cui i consuntivi si riferiscono

6.2. Il controllo gestionale

1. E' in capo ai Dirigenti delle Direzioni competenti per materia in relazione alle singole partecipazioni dirette ed indirette. In particolare spettano alle singole Direzioni le seguenti attività:

A) Controllo preventivo

- Predisposizione di relazione tecnica di valutazione in caso di adesione ad aumenti di capitale e controllo dei documenti di programmazione (Piano economico/finanziario e Piano industriale) unitamente al Dirigente responsabile del controllo economico-finanziario, per quanto di competenza;
- Valutazione preventiva, nell'ipotesi di affidamento in house, della convenienza in termini economici e qualitativi dei beni/servizi offerti dalla società rispetto alle forme alternative di gestione possibili.
- Definizione del contratto di servizio, il quale deve obbligatoriamente contenere la specificazione degli standard qualitativi e tecnici, che la controparte si obbliga a

conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini per la loro misurazione e verifica periodica. Esso potrà contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti il servizio svolto, comprese eventuali penalità da applicarsi nei casi d'inadempimento degli obblighi assunti.

- Definizione degli obiettivi gestionali legati ai contratti di servizio da trasmettere all'ufficio controlli incaricato di sottoporli al Comitato per il controllo strategico e alla Direzione Generale per la redazione del DUP e atti conseguenti. Nel caso in cui qualunque tipologia di controllo sopra indicato sia di competenza di enti di area vasta, il dirigente comunale di riferimento è tenuto alla collaborazione con tali enti secondo quanto stabilisce la normativa.

B) Controllo Concomitante

- Analisi, per quanto di competenza di ciascun Dirigente in ordine all'attività di gestione, dell'ordine del giorno delle assemblee e dei relativi verbali delle partecipate e degli enti di area vasta. A tal fine l'organismo partecipato o l'ente di area vasta dovrà corredare, su richiesta del Comune, la **convocazione per l'assemblea con tutta la documentazione necessaria** (mediante trasmissione per posta elettronica) per consentire al Comune di votare in assemblea sui punti all'ordine del giorno e trasmettere i verbali dell'assemblea entro e non oltre **5 giorni** dall'approvazione (in formato elettronico);
- Analisi dell'ordine del giorno dei Consigli di Amministrazione; a tal fine l'organismo partecipato trasmette contestualmente alla comunicazione ai consiglieri, gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e, su richiesta, i relativi verbali o stralci di essi entro 5 giorni dalla sua approvazione, a questo Comune in formato elettronico;
- Predisposizione di schemi tipo, per la realizzazione da parte degli organismi partecipati di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio. Anche gli enti di area vasta sono tenuti ad inviare copia dei controlli che hanno eseguito direttamente sulle società affidatarie del servizio;
- Predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società ed enti partecipati e dei relativi atti conseguenti, previa analisi congiunta, se necessaria, con l'ufficio preposto al controllo economico-finanziario. Nel caso in cui tali atti siano di competenza di enti di Area vasta, il Dirigente comunale di riferimento è tenuto alla collaborazione con tali enti secondo quanto stabilisce la normativa.
- Verifica dell'ordinaria attività amministrativa e contabile inerente i contratti di servizio; laddove la gestione del servizio rientra nelle competenze di ente di Area vasta, la Direzione competente potrà richiedere e verificare le risultanze del contratto;
- Monitoraggio, con il supporto dell'ufficio preposto al controllo di gestione, degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, attraverso l'analisi dei reports periodici, prodotti da ogni organismo partecipato, da trasmettere al responsabile del controllo contabile o al responsabile del controllo di gestione, per eventuali adempimenti di competenza;
- Presa d'atto, previa verifica ed eventuale confronto, della carta di servizio. La Carta, una volta approvata dai competenti organi del soggetto gestore, è trasmessa, per la presa d'atto, alla Direzione competente per materia, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni. In tal caso la proposta di modifica, se condivisa, dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni. La Carta è uno strumento essenziale e imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici locali esternalizzati. La suddetta Carta dovrà essere predisposta e successivamente revisionata, a cura del gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio e dovrà contenere degli indicatori condivisi, che consentano il monitoraggio degli impegni stessi.

Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati dalla normativa vigente. Nel caso di gestione di servizi da parte di enti di area vasta, gli stessi sono competenti a redigere la carta dei servizi e ad inviarla per conoscenza ai Dirigenti comunali competenti;

C) Controllo Consuntivo

- predisposizione di una relazione da allegare alla relazione sulla performance che contenga la verifica degli obiettivi assegnati alle società e dell'attuazione dei contratti di servizio, mediante la valutazione degli standard quali-quantitativi da parte di ciascuna Direzione competente per materia
- Customer satisfaction: ogni anno, secondo le previsioni di legge la Direzione responsabile della gestione del servizio, dovrà farsi produrre dalla società un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e le proposte di eventuali le connesse necessarie revisioni degli standard quali-quantitativi. Nel caso di gestione di servizi da parte di enti di area vasta, gli stessi sono competenti a svolgere tale attività e ad inviarne le conclusioni, per conoscenza, ai Dirigenti comunali competenti.

6.3. Il controllo strategico

1. Il controllo viene svolto sulla base dei reports e delle relazioni periodiche dalla Giunta comunale che potrà avvalersi di un Comitato per il controllo, appositamente costituito con ruolo propositivo e di controllo sulla gestione composto da: a) Sindaco o suo Assessore delegato, che presiede e convoca il Comitato;

b) Direttore Generale o Segretario Generale se non presente la figura del Direttore Generale;

c) Dirigente competente per materia

Di ogni riunione del suddetto Comitato verrà redatto il relativo verbale.

In occasione della predisposizione della proposta degli obiettivi, da sottoporre all'esame della Giunta comunale e da inserire nel PEG, il Comitato sarà composto da tutti i Dirigenti e Assessori coinvolti nei servizi affidati in maniera diretta agli organismi partecipati.

La Giunta o il Comitato, se costituito, esercita le seguenti attività:

A) Controllo preventivo

- Predisposizione degli indirizzi e degli obiettivi, compresi quelli diretti alla riduzione dei costi, sentiti i Dirigenti delle Direzioni competenti, per le società ed enti partecipati, che saranno oggetto di approvazione, in sede di DUP e del Piano degli obiettivi e delle Performance dell'Ente. In caso di servizi gestiti direttamente da enti di area vasta, il controllo strategico viene esercitato richiedendo la partecipazione degli stessi all'individuazione degli obiettivi strategici, ai quali devono contribuire, ai sensi del principio sulla programmazione (all. n. 4/1 al D. lgs. n. 118/2011) Il Comune, attraverso la partecipazione di propri rappresentanti all'Assemblea territoriale, propone gli obiettivi e ne garantisce il monitoraggio.
- Individuazione delle azioni straordinarie (liquidazione, fusione, accordi) proposte dall'ufficio controlli in collaborazione con i Dirigenti delle Direzioni competenti, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta comunale;
- Individuazione ed esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici;

B) Controllo Concomitante e Consuntivo

- Valutazione di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
- Monitoraggio e verifica finale degli obiettivi assegnati alle aziende; in sede di redazione del rendiconto verranno allegate le schede redatte dai Dirigenti dei servizi competenti sulla verifica degli obiettivi e sull'attuazione dei contratti mediante la valutazione degli standard quali-quantitativi;
- Valutazione risultanze monitoraggio della qualità dei servizi;
- valutazioni riguardanti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità (ex artt. 2393, 2393 bis e 2395 c.c.) o di comunicazione di irregolarità al Tribunale;
- *Proposta non vincolante su revoca* degli amministratori (ex art. 2449 c.c.);
- Analisi delle segnalazioni provenienti dai Dirigenti in ordine al mancato rispetto del presente regolamento da parte dei propri organismi partecipati.
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano degli obiettivi e delle performance, con provvedimenti di assegnazione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e di razionalizzazione delle spese per il personale. Verifica dell'attività eseguita dai soggetti componenti gli organi di amministrazione delle società o degli organismi partecipati in termini di raggiungimento di obiettivi individuali, di contributo assicurato alla performance generale e di contributo nell'ambito gestionale ed organizzativo. Determina il quadro valutativo che l'Ente, in qualità di socio, è tenuto ad esprimere in sede di assemblea, al fine di consentire all'organo di indirizzo e controllo di esaminare i risultati ottenuti dall'organismo partecipato, dai suoi amministratori e dai diversi componenti l'intera organizzazione aziendale.

Art.7

Controlli sugli altri organismi partecipati non sottoposti a controllo analogo

1. Il controllo sui suddetti organismi è strutturato come quello analogo di cui all'articolo precedente, ma verte solo sulle seguenti attività:

Controllo societario:

Il controllo si esplica nella fase di formazione dello statuto, nella redazione di eventuali patti parasociali e di patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori, nell'approvazione degli atti per l'assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazione in società e altri organismi, nell'analisi delle risultanze economiche di tutte le società ed organismi partecipati del Comune;

Controllo strategico:

Il controllo viene svolto sulla base dei reports e dei risultati relativi alle attività statutarie

Controllo contabile:

Si esplica in maniera semplificata e prevede l'analisi dei bilanci consuntivi, l'analisi dei budget, solo dietro eventuale richiesta della Giunta, ai fini della valutazione degli effetti sul bilancio finanziario dell'ente dell'andamento finanziario degli organismi partecipati.

Controllo Gestionale: viene esercitato solo nei confronti di organismi affidatari di attività di interesse pubblico e/o di pubblici servizi.

Art.8
Il controllo sugli adempimenti normativi
e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica

1. Le società ed organismi partecipati sono sempre soggetti alla verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale da parte dei Dirigenti competenti per materia e dalla Giunta Comunale per quanto di competenza;
2. Le società in house e gli organismi affidatari senza gara di un servizio sono soggetti a titolo esemplificativo ma non ostativo al rispetto delle norme in materia di:

- reclutamento del personale e conferimento incarichi;
- divieti e limitazioni della spesa del personale (oggetto di specifica direttiva ai sensi di legge);
- acquisti di beni e servizi;
- numero amministratori;
- compenso amministratori;
- inconfiribilità e incompatibilità incarichi amministratori;
- trasparenza;
- anticorruzione;
- certificazione dei debiti e crediti;
- redazione del bilancio consolidato, ove ne risultino obbligati.

Tali controlli potranno essere modificati conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente o da esigenze collegate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari di questo Comune;

3. Ciascun Dirigente delle Direzioni competenti per materia, in relazione alle singole partecipazioni, potrà richiedere specifiche attestazioni nelle suddette materie, circa il loro puntuale rispetto e, nell'eventualità che riscontri presunte illegittimità, dovrà segnalarle alla Giunta o al Comitato di controllo ed al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione;

4. Per le questioni attinenti la gestione del personale dipendente delle partecipate la competenza per eventuali atti o provvedimenti è attribuita al Dirigente competente per materia, con il supporto del Dirigente della Direzione Risorse Umane se e per quanto necessario.

5. Le società e gli altri organismi partecipati sono tenuti a una serie di comunicazioni per consentire al Comune di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla legge;

6. Le società *in house*, che abbiano "maneggio di pubblico denaro o siano incaricate della gestione dei beni appartenenti agli enti locali, ancorché si ingeriscano senza titolo, in tali attività sono qualificati come "Agenti contabili" e devono rendere alla Amministrazione Comunale, entro 30 gg dalla chiusura dell'esercizio, o dalla cessazione dell'attività di maneggio denaro, il conto della loro gestione, ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 267/2000 Tuel, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti e sono soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti.

7. Con riferimento all'adempimento della certificazione dei debiti e crediti ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lett J del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. si precisa che l'asseverazione deve essere espletata dai rispettivi organi di revisione o in mancanza dal liquidatore o legale rappresentante.

Art. 9
Adempimenti ex D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012

Le società controllate e partecipate devono ottemperare agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e dalla legge n. 190/2012, nonché dai PNA e linee guida successive in materia.

Il responsabile anticorruzione delle società partecipate comunica periodicamente (almeno con cadenza semestrale) al responsabile Anticorruzione del Comune anche gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Nei piani anticorruzione del Comune possono essere previsti incontri per illustrare i rispettivi piani ed altri meccanismi di controllo a carico di ogni Direzione.

Art. 10
I controlli del Collegio dei revisori sugli organismi partecipati

1. Il Collegio dei revisori del Comune, in virtù dell'impatto che l'andamento economico-finanziario delle società e organismi partecipati *può* produrre sugli equilibri dell'Ente, verifica in particolare:

- il rispetto dei vincoli normativi sulla costituzione, organizzazione e gestione degli organismi partecipati in modo diretto;
- il rispetto delle regole contabili nei rapporti fra Ente ed organismi partecipati;
- il regolare svolgimento dell'eventuale attività dell'agente contabile, comprese le verifiche di cassa;
- la gestione economico-patrimoniale e l'indebitamento;
- ogni altra verifica eventualmente prevista dal presente regolamento e dal Regolamento comunale di contabilità.

Allegato n. 1 –

Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Ancona nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo.

1. All'atto della nomina o designazione presso un organismo partecipato dal Comune di Ancona, i soggetti nominati o designati devono dichiarare formalmente, mediante nota scritta indirizzata al Sindaco del Comune di Ancona, di aver preso visione del presente regolamento e del codice di comportamento e di accettarne il contenuti.

2. Gli stessi s'impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel DUP, nel bilancio di previsione o nell'ambito degli altri documenti programmatici, nonché di tutti gli adempimenti normativi e dei vincoli di finanza pubblica posti a carico degli organismi partecipati da loro diretti.

3. I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascun organismo partecipato dal Comune di Ancona, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Comitato per il controllo ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione con i relativi allegati; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
- b) a fornire al Comitato di controllo tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea (se adottato) e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;

4. Il mancato adempimento degli obblighi, compreso il rispetto delle scadenze, previsti dal presente allegato è contestato dal Comitato per il controllo ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata giustificato motivo di revoca.